

SULLA RILEVABILITÀ D'UFFICIO DELL'INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Sentenza del 30.6.2025 n 9053 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 27

Composizione

Giudice monocratico Dott. Pier Marco Salassa

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Ricorso – Tardività della notificazione – Tardività dell'iscrizione a ruolo – Rilevabilità d'ufficio – Limiti

Massima

L'inammissibilità del ricorso è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sia in relazione alla notificazione dell'impugnazione oltre il termine perentorio di sessanta giorni dall'intervenuta notifica dell'atto impugnato, previsto dall'art. 21, d.lgs. n. 546/1992, sia in relazione alla tardiva iscrizione a ruolo, regolata dall'art. 22 d.lgs. n. 546/1992.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 546/1992 – artt 21, comma 1, 22 e 33; Legge n. 197/2022 – art 1

Conformità

Corte di Giustizia Tributaria di Roma Sez. 27 Sent. n. 9053/2025

Anno pubb.

2025